CONFINDUSTRIA

Consultazione pubblica sul regolamento istruttorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di *rating* di legalità

Risposta di Confindustria

Osservazioni generali

Lo scorso 13 agosto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sottoposto a consultazione pubblica la bozza di regolamento che disciplina la procedura istruttoria per l'attribuzione del *rating* di legalità, introdotto dall'art. 5-*ter* del Decreto Legge n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-*quinquies,* del Decreto Legge n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2012.

Il ricorso alla procedura di consultazione pubblica da parte dell'Autorità rappresenta un'iniziativa apprezzabile, in quanto consente di realizzare un positivo confronto tra i diversi soggetti interessati, in vista della definizione di un sistema di attribuzione del *rating* efficace ed equilibrato.

La bozza di regolamento delinea un meccanismo che prevede l'assegnazione di un punteggio-base alle imprese che soddisfano alcuni requisiti essenziali e incrementi di punteggio al ricorrere di specifiche condizioni che valorizzano l'impegno delle stesse a raggiungere livelli più elevati di trasparenza e legalità. Tra queste condizioni premianti rilevano diverse iniziative su cui il sistema imprenditoriale è da anni attivamente impegnato, tra le quali, ad esempio, l'adozione di codici etici e di modelli organizzativi *ex* d.lgs. n. 231/2001, l'adesione al Protocollo di legalità siglato il 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, la tracciabilità dei pagamenti al di sotto delle soglie di legge, ecc. Si tratta, quindi, di previsioni positive e condivisibili.

L'impostazione proposta può, infatti, risultare idonea a realizzare quell'adeguato bilanciamento tra l'esigenza di valutare il merito dell'impresa che spontaneamente richiede il *rating* in funzione del suo impegno crescente in termini di legalità e l'esigenza di evitare di introdurre condizioni di accesso al *rating* troppo stringenti o non in linea con gli obiettivi che hanno ispirato fin dall'origine la nuova disciplina, vale a dire la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia.

Pertanto, Confindustria ritiene che il *rating* di legalità rappresenta uno strumento innovativo, che può contribuire in concreto a rendere "conveniente" per le imprese investire nella legalità, attraverso il riconoscimento di una migliore valutazione nelle fasi di accesso ai finanziamenti pubblici e privati. Per queste ragioni, è fondamentale che

tutti i soggetti coinvolti nel nuovo meccanismo operino per renderlo davvero efficace e funzionante.

È però altrettanto importante che l'Autorità vigili attentamente nella fase applicativa, affinché questa misura, che ha - e deve mantenere - natura volontaristica e premiante, non si trasformi in uno strumento discriminatorio a danno di quelle imprese che ritengano di non utilizzarlo o, ancor peggio, in un espediente per restringere e rendere ancor più selettivo, in particolare, l'accesso al credito.

In quest'ottica e per fornire un contributo utile a migliorare quegli aspetti della disciplina che potrebbero determinare incertezze e criticità applicative, sono di seguito formulate alcune osservazioni e proposte di modifica in relazione alle specifiche previsioni della bozza di regolamento.

Inoltre, si richiama l'attenzione dell'Autorità sull'opportunità di valorizzare ulteriori comportamenti o iniziative, al momento non richiamati dalla bozza, che esprimono in maniera inequivocabile il rifiuto da parte delle imprese di qualsiasi logica di collusione con la criminalità organizzata o il loro coinvolgimento in progetti volti ad elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche e che, quindi, andrebbero incentivati e premiati (è il caso della denuncia dei reati di estorsione e usura o del reinserimento delle imprese sottratte alla mafia nel circuito della legalità, su cui *infra*).

Osservazioni sulle singole disposizioni

Art. 2 – Requisiti per l'attribuzione del *rating* di legalità

Comma 2

La disposizione indica i requisiti di base per l'attribuzione del *rating* di legalità, che l'impresa deve attestare mediante autocertificazione del proprio legale rappresentante.

Lettere *a*) e *b*)

Lo schema di regolamento prevede che l'impresa interessata a ottenere il *rating* dichiari che nei confronti del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale (lett. *a*), degli amministratori, sindaci, direttore generale, direttore tecnico, rappresentante legale e soci di maggioranza, nel caso di impresa collettiva (lett. *b*):

- non sono stati pronunciati provvedimenti giudiziari di condanna o di "patteggiamento" per una serie di reati, alcuni indicati espressamente nel testo, altri individuati mediante rinvio al decreto legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- non sono state irrogate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale;
- non è in corso un procedimento penale per reati commessi con l'aggravante di cui all'art. 7, DL n. 152/1991, vale a dire avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

A questo proposito, si segnala innanzitutto che il rinvio “aperto” al catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, che è soggetto - come noto - ad un processo di continua e non sempre coerente espansione ad opera del legislatore, rischia di determinare, da un lato, sovrapposizioni e incertezze rispetto a diverse fattispecie già espressamente elencate nelle lettere *a*) e *b*) dell’articolo in commento (es. reati contro la PA, riciclaggio, contraffazione, terrorismo), dall’altro, un ampliamento dell’ambito dei reati rilevanti ai fini dell’attribuzione del *rating* eccessivo rispetto agli obiettivi cui dovrebbe tendere la nuova misura. Per queste ragioni, si propone di specificare che i reati rilevanti nell’ambito della procedura di rilascio del *rating* sono quelli di cui agli artt. 25-*ter*, co. 1, lett. *a*), *b*), *c*), *r*) ed *s*) (fattispecie più rilevanti di reati societari), 25-*sexies* (abusi di mercato) e 25-*septies* (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Con riguardo al caso in cui sia “in corso un procedimento penale per reati con l’aggravante di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (…)”, andrebbe chiarito se la norma intende riferirsi a qualsiasi reato commesso con il metodo mafioso o al fine di agevolare le associazioni mafiose ovvero, come sembrerebbe preferibile, agli specifici reati elencati nelle medesime lettere *a*) e *b*), laddove commessi con metodo o con finalità mafiose. In tale ultimo caso, le particolari modalità di realizzazione del reato sembrano idonee a giustificare una diversa e più rigorosa valutazione dell’impresa ai fini del *rating* di legalità, che tenga conto anche di fasi del procedimento penale antecedenti rispetto alla pronuncia di una provvedimento di condanna.

Tuttavia, a questo riguardo, si segnala l’esigenza di verificare se il riferimento ai procedimenti penali in corso, che prendono avvio con la mera iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro, non possa essere sostituito con quello all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 405 c.p.p. É solo a partire da questo momento, infatti, che, conclusa la fase delle indagini preliminari, è possibile avere un quadro indiziario più chiaro e dettagliato in ordine al reato contestato e all’eventuale sussistenza di implicazioni mafiose nella condotta riferita all’imputato, ciò che permette di motivare il rifiuto della concessione del *rating* sulla base di elementi di maggiore certezza e garanzia per i soggetti coinvolti.

Peraltro, questa modifica consentirebbe al soggetto che richiede il *rating* di legalità di essere effettivamente a conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico, evitando di incorrere in sanzioni per dichiarazioni false o mendaci, laddove autocertifichi in buona fede l’assenza di una simile condizione che potrebbe non essergli nota.

Lettere *c*), *d*), *e*), *g*)

Tra i requisiti necessari per l’attribuzione del *rating* la bozza di regolamento prevede che l’impresa interessata non sia stata destinataria dei seguenti provvedimenti, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di primo grado nel biennio precedente la domanda:

- condanna per illeciti antitrust gravi e per ipotesi rilevanti di pratiche commerciali scorrette (lett. *c*);

- accertamento del mancato rispetto degli adempimenti fiscali (lett. *d*);
- accertamento del mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti e collaboratori (lett. *e*);
- revoca delle agevolazioni pubbliche di cui è o è stata beneficiaria (lett. *g*).

Al riguardo, si segnala che la formula utilizzata nelle disposizioni in commento, che esclude il rilascio del *rating* di legalità qualora i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del richiedente non sono stati impugnati o, laddove impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria, non sono stati oggetto di un accertamento definitivo (poiché confermati solo con sentenza di primo grado), appare rigida e rischia di risultare penalizzante per le imprese.

Infatti, a queste ultime verrebbe negato l'accesso al *rating* anche laddove nel biennio precedente abbiano ottemperato al provvedimento dell'autorità competente, rinunciando ad impugnare la sanzione, ovvero abbiano impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento, senza tuttavia che la violazione contestata sia stata oggetto di un accertamento di natura definitiva, all'esito cioè dell'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione (v. *infra* lett. *d*), *e*).

Questa previsione potrebbe, pertanto, introdurre una ingiustificata barriera all'accesso al *rating*, in quanto finirebbe per considerare, *a priori,* sempre prevalenti le ragioni del provvedimento dell'autorità pubblica rispetto a quelle, altrettanto meritevoli, di difesa e certezza dei diritti delle imprese.

Ciò, peraltro, senza che siano presi in considerazione i casi di ottemperanza al provvedimento da parte dell'impresa o la minore gravità di talune condotte, che potrebbero essere contestate all'esito di accertamenti poco approfonditi o basati su presunzioni.

Pertanto, per salvaguardare il diritto di difesa e il principio di non colpevolezza delle imprese rispetto a queste situazioni e per garantire un giusto bilanciamento tra le esigenze di legalità e quelle di certezza dei diritti, si suggerisce di sostituire il riferimento alla "sentenza di I° grado" nelle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'articolo in commento con quello alla "sentenza passate in giudicato" e di integrare la norma con la previsione espressa secondo cui vanno fatti "salvi i casi in cui l'impresa vi abbia ottemperato". È poi importante che, in ordine alla rilevanza di tali provvedimenti, rimanga fermo il riferimento temporale al "biennio precedente la richiesta di *rating*".

In linea con le suesposte considerazioni, si riportano inoltre specifiche considerazioni relative alle singole disposizioni dell'articolo 2, co. 2.

Lettera *d*)

La lett. *d*) stabilisce che l'impresa, al fine di ottenere il *rating* di legalità, deve dichiarare di ".. *non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento*

del mancato rispetto degli adempimenti fiscali, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di primo grado nel biennio precedente la richiesta di rating".

La formulazione della norma può risultare ambigua e non esaustiva.

In primo luogo, occorrerebbe meglio specificare cosa si intende per "*provvedimenti dell'autorità competente di accertamento* " e quali siano gli "*adempimenti fiscali"* il cui mancato rispetto preclude il rilascio del *rating* di legalità.

Con riguardo al primo profilo, non dovrebbero rilevare, tra i provvedimenti di accertamento dell'autorità competente, gli atti prodromici all'adozione di un avviso di accertamento, poiché questi ultimi non sono atti di ricognizione della pretesa tributaria dotati di una loro stabilità. A titolo esemplificativo, non dovrebbe rilevare il processo verbale di constatazione perché è atto della fase istruttoria e non ha una funzione di accertamento, non potendo incidere nella sfera patrimoniale del contribuente (Cass. 18.9.1998, n. 4312); non dovrebbero rilevare neanche gli atti di liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi, in quanto provvedimenti diretti alla verifica della correttezza della dichiarazione e della spettanza, mediante riscontro documentale da parte del contribuente, degli elementi indicati nella stessa dichiarazione.

Dovrebbero, invece, rilevare solo quegli atti di determinazione della pretesa tributaria che rettificano redditi imponibili dichiarati.

Con riguardo al secondo profilo - "*mancato rispetto degli adempimenti fiscali"* - sarebbe opportuno definire in maniera chiara gli "adempimenti fiscali" la cui mancata osservanza, in presenza di un provvedimento di contestazione, preclude il rilascio del *rating* di legalità.

Al riguardo, dovrebbero rilevare le sole violazioni che generano sottrazione di base imponibile, non anche quelle che determinano solo un differimento o un'anticipazione delle imposte dovute. Si pensi, ad esempio, agli errori di imputazione temporale di componenti di reddito da parte del contribuente, che anticipano o posticipano in diversi periodi di imposta il reddito imponibile, senza occultarlo. Non dovrebbero rilevare neanche le violazioni di adempimenti procedurali o strumentali al controllo, da parte degli uffici, di posizioni fiscali di altri contribuenti, sempreché, ovviamente, non generino mancati versamenti di imposta. Anche in questo caso, l'accertamento della violazione non dovrebbe precludere il rilascio del *rating* di legalità.

A questo fine, in linea generale, sembrerebbe ragionevole e sufficiente la previsione contenuta nell'art. 2, lett. *a*) e *b*) del regolamento, che nega il rilascio del *rating* nei casi in cui gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti legali dell'impresa e gli altri soggetti ivi indicati siano stati condannati per una serie di reati penali, tra cui quelli tributari *ex* D.Lgs. n. 74/2000.

In ogni caso, come anticipato, desta perplessità la circostanza che sia sufficiente, per negare il rilascio del *rating*, che il provvedimento di accertamento sia confermato solo con "sentenza di primo grado", ossia con sentenza della commissione tributaria provinciale, e non con sentenza passata in giudicato[1].

---

[1] I dati della Relazione sul contenzioso tributario - Anno 2010, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze(http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/Relazione_monitoraggio_contenzioso_2010_definitiva.pdf) mostrano che i riscorsi definiti in primo grado con una decisione di merito favorevole al contribuente sono il 47,76% contro il 39,02% a favore degli uffici. Per le restanti controversie – pari al

In tal senso, il *rating* andrebbe negato solo quando la fondatezza della pretesa tributaria sia stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.

Infine, si segnala che la bozza di regolamento non chiarisce cosa accade alle imprese che abbiano deciso di non impugnare l'avviso di accertamento, accettando la contestazione (acquiescenza), o che abbiano definito con l'Ufficio le imposte richieste (accertamento con adesione). In tali ipotesi, si ritiene che il *rating* di legalità non dovrebbe essere negato, poiché l'impresa ha regolarizzato la sua posizione, versando quanto dovuto.

Analoghe considerazioni dovrebbero rilevare anche nei casi in cui le imprese, pur condannate in via definitiva per violazioni fiscali, abbiano provveduto a versare interamente quanto richiesto.

Lettera *e*)

La lett. *e*) stabilisce che l'impresa, al fine di ottenere il *rating* di legalità, deve dichiarare di ".. *non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di primo grado nel biennio precedente la richiesta di rating*".

Ferme restando le osservazioni di carattere generale (v. commento alle lett. *c)*, *d)*, *e)*, *g*) in merito all'opportunità di sostituire il riferimento alle sentenze di primo grado con quello alle "sentenze passate in giudicato", precisando altresì che sono fatti salvi i casi in cui l'impresa vi abbia ottemperato, si segnalano di seguito alcuni ulteriori profili del testo che potrebbero essere oggetto di chiarimento o di modifica.

In primo luogo, il generico riferimento al "mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" rischia di precludere alle imprese il riconoscimento del *rating* di legalità - anche - in presenza di violazioni che non presentano carattere di gravità. Pertanto, al fine di evitare limitazioni all'accesso al *rating* sproporzionate rispetto alle finalità che dovrebbero caratterizzare il nuovo strumento, si propone di circoscrivere le fattispecie rilevanti per l'esclusione dal beneficio alle sole "violazioni gravi e reiterate relative alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra la prima parte della norma (oggetto delle osservazioni che precedono) e quella successiva, che prevede che l'impresa assicuri il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali dei propri dipendenti e collaboratori. Tale previsione potrebbe essere corretta, stabilendo che l'impresa dichiari "di non essere destinataria di provvedimenti della autorità competente a rilevare violazioni in tema di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori".

13,22% - il giudizio di merito ha accolto parzialmente le pretese della parte ricorrente. Per quanto riguarda, poi, il secondo grado, le percentuali di esiti (di merito) favorevoli al contribuente presso le commissioni tributarie regionali salgono al 49,34%, contro quella degli Uffici pari al 41,08%.

Lettera *f*)

La norma richiede che l'impresa dichiari di effettuare esclusivamente con strumenti tracciabili i pagamenti e le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di euro 1000. Al riguardo, in linea con le disposizioni della normativa antiriciclaggio in materia di limiti alla circolazione del contante, si propone di integrare il testo della lett. *f*), specificando che tali operazioni debbano essere tracciate anche se di importo pari - oltre che superiore - al valore indicato.

Lettera *g*)

La lett. *g*) prevede che l'impresa dichiari di "*non essere destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni pubbliche di cui è o è stata beneficiaria, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado nel biennio precedente la richiesta di rating".*

Anche con riguardo a questa disposizione valgono le considerazioni sopra formulate rispetto all'opportunità che la fondatezza della richiesta sia stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato e non solo confermata con sentenza di I grado.

Inoltre, andrebbe chiarito quali sono le discipline di favore fiscale che rientrano tra le "agevolazioni pubbliche".

Comma 3

Le osservazioni e le proposte sopra formulate con riguardo all'art. 2, co. 2, renderebbero opportuna una modifica anche del successivo comma 3, che riconosce all'impresa destinataria di un provvedimento di condanna la possibilità di ottenere il *rating* dopo 5 anni dal passaggio in giudicato, qualora ricorrano specifiche condizioni. In particolare, il comma 3 richiede che l'impresa: *non sia stata sottoposta a procedimenti penali, misure cautelari, misure di prevenzione, sentenze o provvedimenti di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo; sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente articolo; dimostri la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.*

Il comma in esame introduce, pertanto, una sorta di *cooling-off period* per l'impresa che ha subito una condanna passata in giudicato, riconoscendole nuovamente l'accesso alla misura premiale a condizione che sussistano adeguate garanzie in ordine alla sua capacità di ripristinare e mantenere nel tempo - per i successivi 5 anni - gli standard di legalità richiesti.

A questo proposito, al fine di coordinare e rendere coerenti le previsioni del comma 3 con le modifiche proposte al precedente comma 2, si rende necessario:

- specificare che i provvedimenti definitivi di condanna cui si riferisce il comma 3 riguardano esclusivamente i reati di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2. In altre parole, l'assenza dei provvedimenti di cui alle lett. *c*), *d*), *e*), *g*) con riferimento al biennio precedente alla domanda dovrebbe rilevare esclusivamente per l'impresa

che intende richiedere il *rating*. Diversamente, laddove l'impresa sia stata condannata in via definitiva per uno dei reati previsti dalle lettere *a*) e *b*), la natura e la gravità delle condotte poste in essere sembra giustificare un più ampio *cooling-off period* durante il quale quest'ultima, oltre a non poter accedere al *rating*, è tenuta a non incorrere in casi di recidiva e a prestare una particolare attenzione al rispetto delle regole e al pieno reinserimento nel circuito della legalità;

- eliminare dalla lett. *a*) della disposizione in commento il riferimento ai procedimenti penali. In conformità a quanto già osservato *supra* [(commento all'art. 2, co. 2, lett. *a*) e *b*)], il mero avvio di un procedimento penale, oltre a rappresentare una circostanza di cui l'indagato potrebbe non essere a conoscenza fin dall'inizio, non dovrebbe rilevare di per sé quale causa di esclusione dal *rating*, almeno finché non intervengano ulteriori elementi di indagine o provvedimenti idonei a supportare la tesi accusatoria e a ritenere non meritevole dell'accesso al *rating* il soggetto coinvolto. In tal senso, potrebbe ritenersi sufficiente il richiamo, già presente nella norma, all'applicazione di misure cautelari ovvero, in alternativa, si potrebbe valutare la possibilità di sostituire il riferimento ai "procedimenti penali" con quello all'esercizio dell'azione penale nei confronti dei vertici dell'impresa;
- precisare nella lett. *a*) che le "sentenze o provvedimenti di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo" sono quelli di cui al comma 2, lett. *a*) e *b*). Ciò anche per rendere tale previsione coerente con la successiva lett. *b*) del comma 3.

Nuovo comma 4

Come anticipato nelle "Osservazioni generali", si propone di inserire nell'art. 2 un nuovo comma 4 che, in deroga alle regole dettate dal medesimo articolo, consenta il rilascio del *rating* di legalità nei confronti di quelle imprese che, una volta sottratte alla criminalità organizzata a seguito di provvedimento di sequestro o di confisca, siano coinvolte in un processo di reinserimento nel circuito della legalità.

In tali casi, infatti, l'applicazione nei confronti del soggetto apicale dell'impresa di un provvedimento di condanna o di una misura restrittiva *ex* art. 2, co. 2 dello schema di regolamento, determinerebbe *ipso facto* anche l'esclusione automatica dall'accesso al *rating* di legalità dell'impresa, che peraltro, nel frattempo, potrebbe essere stata sottoposta a sequestro. Tale esclusione avrebbe l'effetto di privare l'impresa dell'opportunità di avvalersi di uno strumento molto utile in vista della prosecuzione dell'attività produttiva e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Per evitare simili conseguenze, si auspica che, nell'ambito della procedura di rilascio del *rating*, possa essere valorizzato il caso delle imprese che, dopo il provvedimento di sequestro o di confisca, vengono affidate a soggetti terzi (amministratore giudiziario o soggetti privati) per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva. Ciò analogamente a quanto già avviene in altri settori dell'ordinamento (cfr. art. 38, co. 1-*bis,* d. lgs. n. 163/2006, in tema di requisiti generali per la partecipazione alle gare). Peraltro, questa previsione sarebbe coerente con la proposta, sostenuta da Confindustria e al momento in discussione a livello istituzionale, di rivedere la disciplina

dei beni sequestrati e confiscati, nell'ottica di una più efficiente gestione degli stessi da parte delle autorità pubbliche e di una loro valorizzazione e messa a reddito.

In particolare, il nuovo comma 4 potrebbe disporre che:

"In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il *rating* potrà essere rilasciato se:

1. l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

2. l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia, artt. 20 e ss.) sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

3. i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 48, co. 8 del Codice antimafia.".

Art. 3 – Valutazione dei requisiti

Comma 2

La disposizione individua le condizioni che consentono all'impresa di ottenere incrementi di punteggio nell'assegnazione del *rating* di legalità, rispetto al punteggio base derivante dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del regolamento.

Nel condividere la logica e i contenuti del sistema di valutazione delineato dall'Autorità, che riconosce un *rating* più elevato alle imprese che adottano iniziative meritorie in termini di legalità, sarebbe importante integrare tale sistema con la previsione di una ulteriore "condizione premiante" volta a valorizzare il comportamento delle imprese che collaborano con la pubblica autorità denunciando delitti idonei a limitarne l'attività economica. Questa previsione, oltre ad incentivare l'emersione dei gravi fenomeni dell'usura e dell'estorsione, contribuirebbe a rendere ancora più efficace e coordinata la strategia di contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'economia, che vede attivamente impegnate le istituzioni pubbliche e le principali forze produttive e sociali del Paese.

In particolare, nell'attuale elenco di cui al comma 2 andrebbe inserito il riferimento all'ipotesi della denuncia all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia di fenomeni estorsivi o intimidatori o di altri gravi reati previsti dal presente regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri collaboratori e familiari. La denuncia, per essere rilevante ai fini dell'attribuzione di un maggior punteggio, dovrebbe risultare dagli atti del procedimento penale nei confronti dell'indagato/imputato per uno dei reati indicati.

In considerazione dell'integrazione suggerita al comma 2, andrebbe modificato anche il comma 3 dell'art. 2.

Art. 6 – Durata, rinnovo, sospensione e revoca

Comma 6

Il comma 6 dell'articolo in esame assegna all'Autorità il potere di disporre la sospensione del *rating* di legalità precedentemente attribuito all'impresa, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, co. 2, lett. *c*), *d*), *e*) e *g*), ove tale provvedimento sia stato contestato dall'impresa e sino alla pronuncia di I° grado dell'autorità giudiziaria.

Al riguardo, per coerenza con le considerazioni e le proposte di modifica sopra illustrate, la norma andrebbe riformulata, prevedendo che la sospensione può essere disposta ove il provvedimento contestato dall'impresa sia stato confermato con sentenza di I° grado e sino al passaggio in giudicato della stessa.

Comma 7

Il comma 7 disciplina il contraddittorio tra l'Autorità e l'impresa nel caso di avvio di un procedimento che potrebbe condurre ad un formale provvedimento di revoca, di sospensione del *rating* ovvero di riduzione del punteggio attribuito. In tal caso, l'Autorità comunica i motivi che giustificano l'avvio del procedimento di revoca, sospensione o riduzione del punteggio all'impresa, che ha 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte.

Al fine di garantire all'impresa un tempo idoneo a predisporre in maniera adeguata e completa le proprie osservazioni nell'ambito del contraddittorio con l'Autorità, si richiede di innalzare da 10 a 30 giorni il suddetto termine.

Art. 8 – Elenco delle imprese con *rating* di legalità

L'articolo 8 istituisce un apposito "Elenco delle imprese con *rating* di legalità", affidandone la gestione all'Autorità, che provvede a pubblicarlo in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale e a mantenerlo aggiornato. L'elenco è destinato a contenere i nominativi delle imprese cui il *rating* è stato attribuito/sospeso/revocato, con la relativa decorrenza. La norma dispone che un ulteriore elenco relativo alle imprese cui il *rating* non è stato attribuito per carenza dei requisiti venga pubblicato nella medesima sezione del sito dell'Autorità.

A quest'ultimo proposito, non si ritiene opportuna la previsione di un elenco pubblico delle imprese cui il *rating* è stato negato per carenza di requisiti, in quanto ciò potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per quelle imprese che, pur non avendo soddisfatto i requisiti previsti per accedere a tale misura premiale, si vedrebbero inserite in una sorta di *black list*, con l'effetto di subire un grave danno all'immagine e, conseguentemente, un trattamento di sfavore sul piano commerciale o dello stesso accesso ai finanziamenti pubblici e privati.

Peraltro, la previsione di un simile elenco e il rischio degli effetti negativi sopra indicati potrebbe disincentivare il ricorso al meccanismo del *rating* stesso da parte delle imprese.